



MUNICIPIO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10220**concernente il Piano regolatore di Lugano, Sezione di Pazzallo
Variante di adeguamento della zona edificabile al limite del bosco accertato**

Lugano, 2 maggio 2019

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio municipale, il Municipio intende sottoporre al Consiglio Comunale la proposta pianificatoria inerente la Sezione di Pazzallo per l'adeguamento della zona edificabile al limite del bosco accertato.

1. INTRODUZIONE

Il Piano regolatore vigente della Sezione di Pazzallo è stato approvato dal Consiglio di Stato il 30 settembre 1986.

A seguito dell'aggregazione del Comune di Pazzallo col Comune di Lugano, quest'ultimo ha provveduto all'elaborazione di un piano di accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile ai sensi della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (art. 10 LFo). L'accertamento del limite del bosco è cresciuto in giudicato con la decisione della Sezione forestale (SF) cantonale no. 3258 del 20 giugno 2011 e con la decisione del Consiglio di Stato del 20 settembre 2011, che ha deciso su un ricorso inoltrato contro la decisione del 20 giugno del 2011 della SF. In corrispondenza dei mappali no. 182, 416 e 431 RFD la Sezione Forestale ha proceduto al riesame della decisione del 20 giugno 2011, modificando di conseguenza il limite del bosco, come indicato nell'incarto di accertamento no. 3258 del 30 luglio 2014.

La variante di Piano regolatore per l'adeguamento della zona edificabile al limite del bosco accertato era stata sollecitata dal Dipartimento del territorio (DT) in occasione della decisione del 29 aprile 2015 inerente la variante secondo procedura di poco conto per l'attribuzione alla zona edificabile R2 della porzione senza destinazione specifica del fmn 392 RFD - Sezione di Pazzallo.

In questa occasione il DT aveva invitato il Municipio ad avviare una variante generale di Piano regolatore volta ad adeguare, nella sua complessità, la zona edificabile al nuovo limite del bosco accertato, questo per armonizzare tutte le situazioni analoghe al mappale no. 392 RFD riscontrabili sul territorio.

2. SITUAZIONE

L'inserimento del nuovo limite del bosco accertato ha comportato la creazione di alcune superfici senza destinazione specifica, pertanto con questa variante si va ad attribuire alla zona limitrofa più affine tutte quelle porzioni di particelle che si trovano senza una destinazione di zona.

Con la variante viene inoltre tracciato il limite del bosco accertato a contatto con la zona edificabile.

Di seguito si riassumono in ordine cronologico le procedure che hanno portato alla definizione dell'attuale limite del bosco accertato a confine con la zona edificabile della Sezione di Pazzallo:

- con risoluzione municipale del 9 giugno 2010 il Municipio di Lugano ha disposto la pubblicazione del limite dell'area forestale per la Sezione di Pazzallo;
- gli atti del piano di accertamento del limite del bosco sono stati pubblicati regolarmente per il periodo di 30 giorni dal 28 giugno al 27 luglio 2010;
- contro gli atti in pubblicazioni pubblicazione sono state presentate 8 opposizioni;
- con decisione di accertamento no. 3258 la Sezione forestale cantonale ha deciso sulle opposizioni e ha approvato il limite del bosco del Comune di Lugano, Sezione di Pazzallo;
- contro la decisione della Sezione forestale del 20 giugno 2011 è stato interposto un ricorso da parte del proprietario del fmn 392 RFD - Sezione di Pazzallo;
- il Consiglio di Stato con decisione no. 5170 del 20 settembre 2011 ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso modificando di conseguenza la decisione del DT del 20 giugno 2011 relativamente al limite del bosco in corrispondenza del mappale no. 392 RFD Lugano –Sezione di Pazzallo, arretrando il margine boschivo;
- la Sezione forestale con decisione no. 3258 del 30 luglio 2014 ha effettuato un completamento di accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile riguardante i mappali no. 182, 416, 431 RFD.

Va inoltre specificato che in data 30 agosto 2017 l'Ufficio forestale V circondario ha trasmesso per pubblicazione alla Divisione Pianificazione, Ambiente e Mobilità (DPAM) quattro piani di complemento dell'accertamento del limite dell'area forestale a confine con la zona edificabile della Sezione di Pazzallo, segnatamente in località San Martino, Molago, Selva del Ronco e Monte. La Sezione Forestale ha approvato i piani con decisione no. 7.2018 del 6 marzo 2018.

Non essendo giunte opposizioni, i nuovi accertamenti sono stati integrati nella variante di Piano regolatore "Adeguamento della zona edificabile al limite del bosco accertato".

3. ESITO DELL'ESAME PRELIMINARE

Seguendo la procedura stabilita dalla Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) il Municipio, in data 25 agosto 2016, ha approvato la variante di Piano regolatore in oggetto, trasmettendola il 2 settembre 2016 al Dipartimento del Territorio per l'Esame preliminare.

In data 9 marzo 2017 il Dipartimento ha rilasciato l'Esame preliminare dando preavviso favorevole sull'insieme delle proposte in variante, richiedendo alcune precisazioni di carattere puntuale unicamente per le particelle interessate dall'assegnazione alla zona per gli spazi liberi, nella specie la variante n. 4.2 "Località al Crotto" fmn 7, la variante n. 4.8 "Località Ronchitt" fmn 322 e la variante n. 4.7 "Località campi" fmn 310-379, e per la variante n. 4.16 "Località sopra Senago" fmn 160-752.

Il Municipio ha posto il pubblico deposito per un periodo di 30 giorni - dal 24 aprile al 23 maggio 2017 - gli atti della variante e l'esito dell'Esame preliminare del Dipartimento del Territorio quale informazione pubblica alla popolazione, come sancito dagli artt. 26 Lst e 35 RLst. Durante il periodo di pubblicazione non sono giunte osservazioni da parte di privati e dalla Commissione di quartiere.

4. LA VARIANTE

La variante "Adeguamento delle zone edificabili al limite del bosco accertato" interessa i seguenti Piani e atti:

- Modifica delle Norme di attuazione;
- Piano delle Zone;
- Piano del Traffico e degli Edifici e Attrezzature di interesse;
- Piano del Paesaggio.

La documentazione, con la quale la variante viene presentata a codesto consesso, è costituita dai sopraccitati **Piani grafici, dal Piano delle modifiche oggetto di variante e dal Rapporto di pianificazione che li accompagna e completa.**

Nella presentazione che segue e che succintamente illustra le singole varianti, per chiarezza di lettura e per evitare possibili complicazioni interpretative, si è assunta la medesima sistematica del sopraccitato documento.

In breve elenchiamo le modalità pianificatorie secondo le quali sono stati proposti gli adeguamenti delle zone edificabili al limite del bosco accertato.

Per definire l'attribuzione delle superfici senza destinazione specifica - superfici derivanti dall'accertamento del limite del bosco del 2011 - alle zone di utilizzazione del Piano regolatore si sono applicati i criteri seguenti:

1. I ritagli di superficie senza destinazione specifica derivanti dal nuovo accertamento del limite del bosco e a contatto con la zona edificabile sono attribuiti a quest'ultima se giustificabile dal profilo urbanistico e di opportunità (contesto insediativo, dimensioni, forma, morfologia, accessi e possibilità edificatorie). Sono difatti considerati degli aggiustamenti dovuti ad un processo naturale di modifica del territorio e non sono di conseguenza imputabili ad una volontà di azzonamento supplementare.
2. Al fine di dare una coerenza con le zone circostanti, vengono estese le superfici agricole, eventualmente integrate anche nelle zone sovrapposte di rispetto della natura o di protezione del nucleo, laddove i vuoti pianificatori attuali siano confinanti con le medesime zone e il bosco. Queste operazioni sono promosse nell'ottica di ulteriormente valorizzare e proteggere il patrimonio paesaggistico, naturalistico e culturale del territorio.
3. I ritagli di superficie presenti tra l'area forestale e i fondi edificati fuori zona edificabile vengono attribuiti alla zona degli spazi liberi. L'obiettivo pianificatorio è di non lasciare queste aree senza destinazione; tuttavia i fondi edificati fuori zona edificabile saranno oggetto di un'ulteriore valutazione pianificatoria nell'ambito della futura revisione generale del Piano regolatore che individuerà una soluzione più adatta per queste superfici.
4. I fondi senza destinazione specifica occupati da strade, spiazzi o sentieri sono attribuiti alla zona direttamente limitrofa. Laddove queste superfici confinassero da un lato con il bosco e dall'altro lato con una zona agricola e/o di protezione della natura secondo il Piano del paesaggio, le stesse sono attribuite a quest'ultima zona.
5. I vuoti pianificatori confinanti con zone edificabili non costruibili vengono attribuiti alla zona degli spazi liberi e integrati nel Piano del paesaggio. Questi spazi sono adibiti ad orti, giardini, spazi verdi, prati.
6. Le superfici comprese tra il bosco e le strade, occupate da spiazzi adibiti a vari utilizzi o caratterizzate da sponde e/o pendii, vengono destinate, per esclusione di possibilità più confacenti, alla zona degli spazi liberi.

Dal punto di vista legale vale la pena ricordare che dal 1° maggio 2014 sono entrate in vigore le norme transitorie relative all'art. 38a LPT che precisano che, fino all'approvazione degli adeguamenti del Piano direttore cantonale, non è consentito aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili del Cantone. Nuovi azzonamenti sono ammessi unicamente se, contemporaneamente, viene dezonata una superficie di pari estensione.

Nell'ambito di questa variante i ritagli di superficie un tempo occupati dal bosco e in seguito attribuiti alla zona residenziale non sono conteggiati come veri e propri azzonamenti, in quanto sono aggiornamenti dovuti ad un processo dinamico di modifica del territorio.

La variante è stata completata con una tabella che riassume le superfici che rientrano nelle operazioni di bilancio dell'estensione della zona edificabile. Oltre che per le zone senza destinazione specifica (SDS), viene effettuato anche un bilancio delle superfici assegnate alla zona edificabile dal Piano regolatore dell'86 che vengono ora attribuite alla zona forestale con la presente variante.

La zona degli spazi liberi è stata introdotta come nuova zona del Piano regolatore con l'entrata in vigore della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) e relativo Regolamento (RLst). Si tratta di fatto di una zona non ancora esistente nelle sezioni dei Piani regolatori in vigore del Comune di Lugano, in questo senso la presente variante propone un adeguamento puntuale del Piano regolatore ai nuovi disposti di Legge. Secondo la definizione dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale sono da considerare spazi liberi "le superfici dove non sorgono edifici, molto importanti soprattutto se multifunzionali". Poiché gli spazi liberi sono sempre più sotto pressione, il territorio va gestito in modo sostenibile al fine di preservare le superfici libere.

Nell'ambito di questa variante alcune superfici localizzate ai margini della zona edificabile e a contatto con il bosco sono state attribuite alla zona degli spazi liberi allo scopo di conservare le superfici libere e riservandone l'utilizzazione per orti, giardini o prati.

Nell'Esame preliminare il Dipartimento del Territorio ha voluto precisare che gli obiettivi perseguiti dalla Città con la nuova zona degli spazi liberi possono essere raggiunti, in alcuni casi, con l'attribuzione delle superfici risultanti dal nuovo accertamento forestale alla zona agricola o mantenendo la zona senza destinazione specifica.

Secondo la Lst le zone senza destinazione specifica devono avere queste caratteristiche:

- a) i terreni che non si prestano ad alcuna utilizzazione, segnatamente il terreno improduttivo;
- b) i terreni prevalentemente edificati che non possono essere assegnati ad alcuna altra zona. In questo senso l'avviso cantonale non impedisce al Comune di attribuire queste superfici alla zona degli spazi liberi, tuttavia invita ad adottare questa nuova zona nell'ambito dell'adeguamento del Piano regolatore alla nuova Lst quale soluzione per strutturare gli insediamenti, separare i comparti residenziali da quelli per il lavoro, separare le località e/o creare nonché conservare superfici di una certa importanza libere da edificazioni.

Il Municipio ha ritenuto di seguire le indicazioni del Dipartimento del Territorio per quanto concerne la destinazione di tre superfici senza destinazione specifica. Per completezza d'informazione le indichiamo qui di seguito:

- variante n. 4.2 "Località al Crotto" fmn 7
la superficie viene attribuita alla zona senza destinazione specifica;
- variante n. 4.8 "Località Ronchitt" fmn 322
la superficie viene attribuita alla zona senza destinazione specifica;
- variante n. 4.7 "Località campi" fmn 310-379
le superfici vengono attribuite alla zona agricola.

Per quanto concerne la variante n. 4.16 “Località sopra Senago” fmn 160-752, il Municipio riconferma l’attribuzione delle due superfici alla zona residenziale semi-intensiva speciale (R3) in quanto i due fondi sottostanno all’obbligo del Piano di Quartiere con parametri e criteri edificatori ben definiti dagli artt. 52 e 59 NAPR.

In questo senso il Municipio non ravvisa altri interessi preponderanti per attribuire le due superfici ad un’altra zona prevista dal Piano regolatore; inoltre il Dipartimento del Territorio non indica nessuna destinazione specifica alternativa a quella proposta dalla variante. In ogni caso la totalità della superficie attribuita alla zona edificabile sarà computata per il calcolo del plusvalore pianificatorio ai sensi degli artt. 98a e ss.

4.1 Modifica delle Norme di attuazione del PR

Le modifiche alle NAPR sono conseguenti all’introduzione della nuova zona degli spazi liberi nel Piano delle zone e nel Piano del paesaggio.

Per l’intero impianto delle modifiche delle NAPR si rimanda allo specifico capitolo p. 76 del Rapporto di pianificazione.

La presente variante introduce la nuova zona per gli spazi liberi definita dall’art. 42 bis Zona per gli spazi liberi delle NAPR. La definizione è stata formulata sulla base delle Linee guida cantonali per l’allestimento del Regolamento edilizio.

Le modifiche alle disposizioni in vigore sono indicate nel seguente modo:

- testo mantenuto;
- testo nuovo;
- ~~testo eliminato~~.

Art. 42 bis Zona per gli spazi liberi

1. La zona per gli spazi liberi è destinata a conservare superfici libere a contatto con la zona edificabile e/o prevalentemente edificata.
2. Non sono consentite costruzioni. Le superfici devono essere gestite a prato/giardino.
3. Grado di sensibilità al rumore: II.

Nell’ambito della presente variante è stato inoltre modificato l’art. 82 Attrezzature di interesse pubblico AP.

Art. 82 Attrezzature di interesse pubblico AP (Comune)

Le attrezzature di interesse pubblico (AP-Comune) sono:

AP0: rimboschimento Castellana;

AP0: parco-bosco Capo S. Martino;

AP0: parco naturale S. Carlo;

~~AP2: giardino pubblico sopra Biegno~~

AP3: parco-giochi bambini di tutte le età (nucleo di Pazzallo);

AP4: attrezzature sportivo-ricreative (Fano);

AP6: giardino pubblico (Ronco);

AP8: giardino con punto panoramico (nucleo di Pazzallo);

AP/EP10: piazzale sosta PTT;

AP/EP11: attrezzature comunali;

4.2 Fondi oggetto di variante

- 6.1 Località Valsegrescia: fmn 1 e 655 RFD
- 6.2 Località Al Crotto: fmn 7 RFD
- 6.3 Località Selva del Ronco: fmn 8, 375 e 727 RFD
- 6.4 Località alla Fontana: fmn 24, 29, 41 RFD
- 6.5 Località Pazzallo: fmn 308 RFD
- 6.6 Località Campi: fmn 392 RFD
- 6.7 Località Campi: fmn 310 e 379 RFD
- 6.8 Località Ronchitt: fmn 322 RFD
- 6.9 Località ai Ronchi: fmn 490-582 RFD
- 6.10 Località Campelù: fmn 429-430-602 RFD
- 6.11 Località Valeggia: fmn 561-562-563 RFD
- 6.12 Località Valeggia: fmn 177-564 RFD
- 6.13 Località Induno: fmn 178 e 354 RFD
- 6.14 Località Sguancia: fmn 544 e 670 RFD
- 6.15 Località sopra Senago: fmn 718 RFD
- 6.16 Località sopra Senago: fmn 160 RFD
- 6.17 Località Senago: fmn 398-416 RFD
- 6.18 Località Senago: fmn 181-182-416-431 RFD
- 6.19 Località Biegno: fmn 18 RFD
- 6.20 Località Gaggio: fmn 444 RFD
- 6.21 Località San Martino: fmn 271, 328, 344 RFD

4.3 Altre varianti

Nei casi di sovrapposizione tra il tracciato stradale e la zona forestale, viene adattato il Piano del traffico al limite del bosco accertato in quanto la sovrapposizione delle due utilizzazioni non è compatibile a Piano regolatore. L'adattamento del Piano del traffico è da intendersi come un adeguamento formale del Piano grafico.

Qualora il Comune intendesse procedere alla realizzazione dei tracciati stradali previsti dal Piano del traffico approvato nel 1986, dovrà elaborare una variante di Piano regolatore coordinata con la domanda di dissodamento per reintrodurli nel Piano del Traffico / Piano dell'urbanizzazione.

5. NUOVE ATTRIBUZIONI PIANIFICATORIE

A seguito della modifica legislativa della LPT del 15 giugno 2012, entrata in vigore il 1° maggio 2014, i Cantoni sono tenuti ad adattare il Piano direttore (PD) entro 5 anni in modo da stabilire le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione a livello cantonale e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione.

Fino all'approvazione di tale adattamento, le disposizioni transitorie degli artt. 38a LPT e 52a OPT impediscono l'aumento della superficie complessiva delle zone edificabili nel Cantone e, di conseguenza nel Comune. Nuovi azzonamenti sono ammessi unicamente se, al contempo, viene dezonata la stessa superficie.

Al fine di trarre un bilancio della presente variante, sono state riassunte le superfici attribuite alla zona edificabile secondo il Piano regolatore in vigore che hanno subito una riduzione della loro estensione in seguito all'adeguamento delle zona edificabile al limite del bosco accertato nel 2011.

Se le nuove attribuzioni alla zona edificabile equivalgono a 2'052 mq, le riduzioni della stessa a beneficio della zona forestale raggiungono i 4490 mq. In questo senso la variante ossequia i disposti transitori previsti dalla LPT.

6. PROGRAMMA DI ATTUAZIONE E ALTRI ASPETTI FINANZIARI

Questa variante di Piano regolatore non comporta modifiche che implicano costi per l'Ente pubblico, se non quelli strettamente legati alla procedura della variante.

Per i motivi qui elencati non è necessario aggiornare il programma di realizzazione del Piano regolatore in vigore.

Per quanto concerne la compensazione dei vantaggi e degli svantaggi della pianificazione, la procedura ufficiale per il calcolo del plusvalore (art. 93 Lst) sarà conseguente alla procedura pianificatoria che lo ha generato, come previsto dagli artt. 95 e succ. della Lst. Gli eventuali vantaggi derivanti dalla presente pianificazione a beneficio dei proprietari verranno pertanto valutati in un secondo momento.

Alla procedura saranno soggetti tutti i terreni che beneficeranno di un vantaggio pianificatorio ai sensi dell'art. 93 Lst e verrà posta particolare attenzione ai mappali no. 160, 177, 178, 392, 430, 490, 564, 582, 602 e 752 RFD di Lugano-Pazzallo, che beneficiano dell'adeguamento della zona edificabile al limite del bosco accertato.

7. COMPENSAZIONE DI VANTAGGI E SVANTAGGI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

I provvedimenti dell'ente pubblico nel campo della pianificazione territoriale si ripercuotono generalmente sul valore dei fondi e, di conseguenza, sul patrimonio del loro proprietario.

Quando l'effetto è positivo si parla di vantaggi; quando è negativo di svantaggi.

Con vantaggio si intende il plusvalore economico di un terreno, ossia l'incremento del suo valore venale; mentre è considerato svantaggio rilevante soggetto a piena indennità ogni restrizione della proprietà equivalente ad espropriazione.

L'articolo 93 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) considera un vantaggio rilevante soggetto a contributo l'aumento di valore di un terreno superiore a fr. 30'000.-- che deriva:

- a) dalla sua assegnazione alla zona edificabile;
- b) da una modifica del Piano regolatore che comporta un aumento di almeno 0.2 punti dell'indice di sfruttamento o di almeno 1.5 punti dell'indice di edificabilità;
- c) da un cambiamento di destinazione che ingenera un plusvalore importante.

Il contributo è dovuto dal proprietario del terreno che beneficia del plusvalore ed ammonta al 30% del plusvalore nei casi di assegnazione del terreno alla zona edificabile e del 20% negli altri casi.

L'art. 98a del Regolamento della Lst consente al Municipio di elaborare dopo l'esame preliminare dipartimentale una stima di massima del plusvalore per l'intero comparto interessato dalla modifica della pianificazione. È facoltà del Municipio allegare la stima di massima agli atti pianificatori, al fine di rendere maggiormente attento il Consiglio Comunale sui vantaggi di natura economica derivanti dalla modifica pianificatoria in atto.

La procedura ufficiale per il calcolo del plusvalore è invece successiva alla procedura pianificatoria che lo ha generato, come previsto dagli artt. 95 e succ. della Lst.

Gli eventuali vantaggi derivanti dalla presente pianificazione a beneficio dei proprietari fondiari verranno pertanto valutati in un secondo momento. In fase di allestimento del messaggio municipale, a seguito dell'esame preliminare cantonale, verrà elaborata una prima stima di massima all'indirizzo del Consiglio Comunale, mentre il calcolo del plusvalore ai sensi dell'art. 92 Lst verrà elaborato con procedura distinta solo successivamente alla crescita in giudizio della variante di Piano regolatore. Verrà posta particolare attenzione ai mappali no. 160, 177, 178, 392, 430, 490, 564, 582, 602 e 752 RFD di Lugano-Pazzallo, i quali beneficiano dell'adeguamento della zona edificabile al limite del bosco accertato.

8. CONCLUSIONI E PROSIEGUO DELLA PROCEDURA

La variante ha seguito e superato sin qui tutte le tappe procedurali previste dalla Lst; vengono pertanto trasmesse a codesto consesso per l'adozione di sua competenza.

Sempre nel rispetto della citata Legge, la variante adottata verrà pubblicata per un periodo di 30 giorni e, trascorsi i termini ricorsuali, trasmessa al Consiglio di Stato per la definitiva approvazione.

Considerato quanto sopra il Municipio sottopone questo messaggio municipale all'Onorando Consiglio Comunale invitandolo a voler

risolvere:

1. È adottata la variante di Piano Regolatore - Sezione di Pazzallo:

- 6.1 Località Valsegrescia: fmn 1 e 655 RFD
- 6.2 Località Al Crotto: fmn 7 RFD
- 6.3 Località Selva del Ronco: fmn 8, 375 e 727 RFD
- 6.4 Località alla Fontana: fmn 24, 29, 41 RFD
- 6.5 Località Pazzallo: fmn 308 RFD
- 6.6 Località Campi: fmn 392 RFD
- 6.7 Località Campi: fmn 310 e 379 RFD
- 6.8 Località Ronchitt: fmn 322 RFD
- 6.9 Località ai Ronchi: fmn 490-582 RFD
- 6.10 Località Campelù: fmn 429-430-602 RFD
- 6.11 Località Valeggia: fmn 561-562-563 RFD
- 6.12 Località Valeggia: fmn 177-564 RFD
- 6.13 Località Induno: fmn 178 e 354 RFD
- 6.14 Località Sguancia: fmn 544 e 670 RFD
- 6.15 Località sopra Senago: fmn 718 RFD
- 6.16 Località sopra Senago: fmn 160 RFD
- 6.17 Località Senago: fmn 398-416 RFD
- 6.18 Località Senago: fmn 181-182-416-431 RFD
- 6.19 Località Biegno: fmn 18 RFD
- 6.20 Località Gaggio: fmn 444 RFD
- 6.21 Località San Martino: fmn 271, 328, 344 RFD

e meglio come da atti allegati:



- Rapporto di pianificazione;
- Piano delle zone in scala 1:2000;
- Piano del paesaggio in scala 1:2000;
- Piano del traffico e degli edifici e delle attrezzature di interesse pubblico in scala 1:2000;
- Tavola riassuntiva delle varianti di PR in scala 1:3000.

2. È adottata la variante di Piano Regolatore - Sezione di Pazzallo, modifiche alle Norme di attuazione articoli: 42 bis e 82.


3. Il Municipio è autorizzato a completare la procedura di approvazione ai sensi dell'art. 27 Lst.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

Avv. M. Borradori R. Bregy



Ris. mun. 02/05/2019